

Indirizzi di saluto
Pasquale D'Ascola

Primo Presidente della Corte di cassazione

Pietro Gaeta

Procuratore Generale della Corte di cassazione

Coordinamento dei lavori

Paolo Spaziani e Stanislao De Matteis

*Componenti della Struttura di formazione decentrata della
Scuola Superiore della Magistratura*

Stato della giurisprudenza- Relazione introduttiva

Antonio Scalera

Magistrato dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte di cassazione

Dialoghi

*Solidarietà debitoria e processo di cognizione: riconoscimento
del diritto, impossibilità sopravvenuta, transazione, sentenza*

Mauro Orlandi

Professore di diritto privato presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma

Laura Scalia

Consigliera della Corte di cassazione

Ulisse Corea

Professore di diritto processuale civile presso l'Università di Roma Tor Vergata

Dialoghi

*Solidarietà debitoria e giudizio di impugnazione: scindibilità
delle cause e litisconsorzio; gli effetti della riforma o cassazione;
il gravame incidentale del coobbligato.*

Roberta Tiscini

Professoressa di diritto processuale civile presso l'Università di Roma La Sapienza

Raffaele Frasca

Presidente Titolare di Sezione della Corte di cassazione

Michele Di Mauro

Sostituto Procuratore Generale della Corte di cassazione

*Solidarietà debitoria e processo esecutivo: Titolo esecutivo
ultra partes; l'esercizio dell'azione esecutiva contro più coobbligati; i beneficiaria
(ordinis et excussionis); adempimento
del condebitore e regresso executione pendente*

Massimo Montanari

Professore di diritto processuale civile presso l'Università di Parma

Franco De Stefano

Presidente di Sezione della Corte di cassazione

Anna Maria Soldi

Sostituto Procuratore generale presso la Corte di cassazione

**STRUTTURA DI FORMAZIONE DECENTRATA
DELLA CORTE DI CASSAZIONE**


**Irene Ambrosi, Stanislao De Matteis, Rossana
Giannaccari, Rita Russo, Paolo Spaziani.**



*Struttura di formazione decentrata
della Corte di cassazione*

OBBLIGAZIONI SOLIDALI e PROCESSO

**Obbligazioni soggettivamente
complesse e rapporti processuali
oggettivamente connessi nella
diacronia del giudizio.**



Segreteria Organizzativa

presso la Corte di cassazione

Ufficio del Massimario

tel. 06.68832337- 2125 – fax 06.6883411

e-mail:

formazione.decentrata.cassazione@giustizia.it

**Corte di cassazione
Roma, 4 marzo 2026, ore 9.30
Aula Magna e Aula Virtuale
Teams**

Oggetto: Il corso rappresenta il secondo momento di riflessione sulla complessa fattispecie (e sulla relativa disciplina) dell'obbligazione solidale passiva.

Effettuato l'esame del fenomeno giuridico sotto il profilo sostanziale nella sessione tenuta il giorno 11 febbraio 2026, l'indagine si sposta sul profilo processuale.

Sul fondo, oltre la fondamentale distinzione tra obbligazioni solidali paritarie o a interesse comune e obbligazioni solidali a interesse unisoggettivo o diseguale (che assume rilievo in relazione sia alle vicende del processo di cognizione litisconsortile sia a quelle della pluralità di procedure esecutive), riposa la premessa secondo la quale, conformemente all'opinione maggioritaria della dottrina, prevalsa in giurisprudenza, l'obbligazione solidale passiva sarebbe costituita, non già da un rapporto unico, bensì da una pluralità di rapporti obbligatori caratterizzati dall'identità e unicità della prestazione, cosicché nel caso in cui siano convenuti nel medesimo giudizio tutti i condebitori di una obbligazione solidale, si realizza la coesistenza nello stesso di più cause scindibili (Sez. Un., n.14700/2010).

Le implicazioni processuali che si traggono da questa condivisa premessa, non sono, però, sempre univoche. Così, mentre in ordine al *giudicato* costituisce *ius receptum* che la sentenza favorevole ad uno dei condebitori può essere opposta da altro condebitore solo se questi non abbia partecipato al relativo giudizio (già Sez. Un., n.535/1991), con riguardo alla *transazione* è altrettanto consolidato l'orientamento secondo cui, ove quella conclusa tra il creditore e uno dei condebitori solidali abbia avuto ad oggetto solo la quota del condebitore che l'ha stipulata, il residuo debito gravante sugli altri debitori si riduce in misura corrispondente all'importo pagato dal condebitore che ha transatto solo se costui ha versato una somma pari o superiore alla sua quota ideale di debito; se, invece, il pagamento è stato inferiore alla quota che faceva idealmente capo al condebitore che ha raggiunto l'accordo transattivo, il debito residuo gravante sugli altri coobbligati deve essere ridotto in misura pari alla quota di chi ha transatto (Sez. Un., n.30174/2011 e succ. conf.); in riferimento alla *prescrizione*, poi, e con riguardo alla relevantissima fattispecie della solidarietà *ex delicto*, è stato recentemente affermato che

l'interruzione della prescrizione compiuta dal creditore nei confronti di uno dei soggetti obbligati ha effetto anche nei confronti degli altri condebitori solidali, ai sensi dell'art. 1310, primo comma, c.c., senza che sia richiesto che questi ultimi abbiano conoscenza dell'atto interruttivo, in quanto gli effetti conservativi che tale atto produce incidono direttamente sul rapporto da cui origina l'obbligazione, e non sulla sfera giuridica del singolo condebitore solidale, il quale in conseguenza dell'estensione nei suoi confronti del relativo effetto conservativo dell'interruzione non viene a perdere alcun diritto, né viene inciso in una qualsiasi situazione giuridica soggettiva di cui sia titolare (Sez. Un., 13143/2022).

In sede di impugnazione, dal momento che la coesistenza nel medesimo giudizio di più cause scindibili implica che i motivi di gravame non si comunicano dall'uno all'altro dei coobbligati (Sez. Un., n. 14700/2010), assume particolare rilevanza il problema dei limiti di ammissibilità dell'*impugnazione incidentale tardiva* del condebitore. Sotto tale profilo, se, da un lato, le Sezioni Unite, componendo le discordanze emerse, in tema di interpretazione dell'art. 334 c.p.c., nella giurisprudenza di legittimità successiva ad un loro storico arresto (Sez. Un., n. 24627/2007), hanno statuito che l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione *adesiva* rivolta contro la parte destinataria del gravame principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva (Sez. Un., n. 8486/2024), dall'altro lato sono residue oscillazioni con riguardo ai casi in cui l'impugnazione incidentale tardiva concerna capi di sentenza diversi e autonomi rispetto a quello oggetto dell'impugnazione principale (Sez.3 n.27052/2025; Sez.3., n.25469/2025; Sez.1, n.5290/2025; Sez. Lav., n. 9686/2025; Sez. 3, n. 29448/2024), mentre non sono mancate le pronunce dirette a ritenerla ammissibile esclusivamente nei casi di impugnazione c.d. *oppositiva*, con conseguente esclusione della legittimazione a proporla in capo ai condebitori solidali dell'impugnante in via principale (Sez.3, n.5200/2025). Questioni di rilievo di non univoca soluzione si pongono infine, nell'ambito del processo di esecuzione. Da un lato, la possibilità – reputata non

abusiva e, anzi, generalmente ammessa, anche in funzione dell'esigenza di prevenire la creazione di *beneficia excussionis* non previsti dalla legge (Sez.6.3, n.8151/2020) – che vengano esercitate più azioni esecutive nei confronti dei diversi debitori, pone il problema, ampiamente dibattuto in dottrina, dei possibili alternativi rimedi a disposizione degli esecutati contro l'eccessività delle procedure liquidatorie. Dall'altro lato, in caso di adempimento del condebitore, mentre sembra salva la possibilità del debitore esecutato di farlo valere nei confronti del creditore procedente mediante opposizione all'esecuzione (Sez.2, n.13949/2024; Sez.3, n.28044/2021), resta però aperta la questione dei limiti entro i quali il *solvens* possa esercitare il diritto di regresso mediante intervento nella procedura esecutiva in essere nonché della possibilità, da parte sua, di agire o meno in surrogazione.

Metodologia:

Il corso si propone di contribuire alla ricostruzione sistematica della disciplina dei rapporti processuali oggettivamente connessi per solidarietà debitoria passiva, anche in funzione della soluzione delle questioni aperte e del superamento, in prospettiva di certezza, uniformità e prevedibilità delle decisioni giurisprudenziali, delle attuali oscillazioni e discordanze applicative, avuto riguardo alla diacronia del fenomeno processuale dalla fase litisconsortile della cognizione a quella della pluralità delle distinte procedure di esecuzione.

Destinatari. L'incontro è destinato ai Consiglieri ed ai Sostituti Procuratori Generali della Suprema Corte, ai Magistrati addetti all'Ufficio del Massimario e del Ruolo, ai componenti dell'Ufficio del Processo, ai laureati in tirocinio presso la Corte e la Procura Generale, a tutti i Magistrati di merito, agli Avvocati, ai Docenti universitari, agli altri professionisti interessati e agli studenti.

Magistrati formatori responsabili dell'incontro:
Paolo Spaziani e Stanislao De Matteis